

Riservato all'Ufficio Proponente

prot.n. 119549  
del 30.04.2021

Richiesta pubblicazione Albo  
Pretorio on-line

n. 5184 / 30.04.2021



**CITTÀ DI MESSINA**  
Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza n.

Del

REGISTRATO AL N. 112

delle Ordinanze dell'Anno

30 APR 2021

IL CAPO UFFICIO

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Chiusura temporanea area Capo Peloro, Colli San Rizzo e litorale di Santa Margherita per le giornate di sabato 1 maggio 2021 e domenica 2 maggio 2021.

### IL SINDACO

**Visti gli articoli 32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;**

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021;

**Richiamato** il Decreto legge 13 marzo 2021 n. 30 «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in



quarantena”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 13.3.2021, art. 1 comma 5 che così disciplina: nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.

**Visto** il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge 22 maggio 2020 n. 35

**Visto** il DPCM del 2 marzo 2021 art. 11 ove è così previsto: *“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”*.

**Visto** il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 art. 2, comma 1 e 2 a norma del quale:

*1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.*

*2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.*

**Visto** altresì l'art. 40, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021 che detta disposizioni specifiche per la zona rosa stabilendo che *“È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*.

## **CONSIDERATO**

- **Che** dai controlli effettuati dagli organi preposti è stata accertata la presenza di un numero significativo di persone che sono solite recarsi lungo la litoranea Nord e specificatamente nel Villaggio Torre Faro, località Capo Peloro, riversandosi anche sulla spiaggia, nelle aree attrezzate presso i Colli San Rizzo e lungo la litoranea sud, località Santa Margherita;
- **Che** nella scorsa settimana si sono verificati assembramenti di persone nelle suddette località e precisamente, nelle aree attrezzate dei Colli San Rizzo, nel villaggio Torre Faro presso Capo Peloro, e lungo la litoranea sud in località Santa Margherita nella spiaggia e nelle aree antistanti la strada.

**RICHIAMATE** le misure che sono state discusse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto il 28 aprile 2021 ove si è altresì stabilito l'impiego dei droni del Comune di Messina per un più efficace controllo del territorio.

**RITENUTO** che si rende necessario adottare un provvedimento per evitare la formazione di assembramenti per prevenire e contrastare la diffusione del contagio per le giornate festive di sabato 1 maggio e domenica 2 maggio 2021.



## Tutto ciò premesso e considerato,

- Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*.
- Visto il D.P.C.M. 3 marzo 2021
- Visto il D.L. 13 marzo 2021 n. 30

## ORDINA

1) Dalle ore 00,00 di sabato 1 maggio 2021 alle ore 23,59 di domenica 2 maggio 2021 la chiusura al pubblico delle seguenti aree:

- della via Lanterna in corrispondenza degli incroci con la vie, Senatore Arena, Biasini e Fortino, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi legittimamente aperti ed alle abitazioni private;
- della S.S. 114 in corrispondenza con la litoranea villaggio Santa Margherita;
- delle vie di accesso alle aree attrezzate presenti sui colli San Rizzo;

fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

2) Dalle ore 00,00 di sabato 1 maggio 2021 alle ore 23,59 di domenica 2 maggio 2021, **il divieto di permanenza e stazionamento**, in tutte le vie, i viali, le piazze, gli slarghi comunque denominati, pubblici o aperti al pubblico, del territorio comunale, fatti salvi i tempi di sosta per l'acquisto di prodotti e la fornitura di servizi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

3) Dalle ore 00,00 di sabato 1 maggio 2021 alle ore 23,59 di domenica 2 maggio 2021, **il divieto di permanenza e stazionamento**, in spiagge, arenili, lungomare zona nord e lungo mare zona sud, pista ciclabile della zona nord, pinete e aree verdi attrezzate intesi come luoghi di aggregazione;

## RAMMENTA

**Che a norma dell'art. 27 comma 1 DPCM 2 marzo 2021 è fatto divieto di consumare cibi e bevande dopo le ore 18,00 in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**

**Che a norma della O.S. n. 247 del 26 agosto 2021 art. 2 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro sul demanio marittimo, comprese spiagge e arenili.**



## **AVVERTE**

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 a norma del quale: salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

## **DISPONE**

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza anche mediante l'utilizzo di droni secondo il Piano di volo previamente comunicato alla Questura di Messina;

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nelle sezioni Informazioni e Amministrazione Trasparente.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- 
- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.F. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
- Struttura Territoriale Ambiente di Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana.

**IL SINDACO**

*f.to On. Dott. Cateno De Luca*

